

**Sentenza n. 206/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi Primo referendario (relatore)

Guido Tarantelli
Giudice

~~ha pronunciato la seguente~~

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24049** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1. LIZZI Domenico, nato il 14.11.1972 a Melito di Porto Salvo (RC), c.f.: LZZDNC72S14F112Z, residente a Pinerolo (TO) in Via Vincenzo Gioberti, n. 21, non costituito;

2. CERATTI Cristina Stefania, nata il 09.08.1965 a Spoleto (PG), c.f.: CRT CST65M49I921H, residente a Casignana (RC) in Via Vittorio Emanuele nr. 2, non costituita;

3. RINARELLO Maria Rosa, nata il 01.07.1971 a Melito di Porto Salvo (RC), c.f.: RNRMRS71L41F112A, residente a Casignana (RC) in Via Metastasio nr. 17, non costituita;

4. NUCERA Teresa, nata il 10.02.1956 a Bova (RC), c.f.: NCRTRS56B50B097Y, residente a Casignana (RC) in Via Antonio Manganelli, n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Vito

Crimi nel cui studio, in Reggio Calabria, Via Locri n.3, ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla comparsa costitutiva;

5. MICO' Giuseppina, nata il 13.05.1976 a Locri (RC), c.f. MCIGPP76E53D976X, residente a Bovalino (RC) in Via Giustino Fortunato, n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Strangio nel cui studio, in S. Agata del Bianco, Via Iemallo n. 10, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

nell'udienza pubblica del 11.06.2025, udita la relazione del Giudice relatore, udito il Pubblico ministero dott.ssa Federica Pallone, uditi l'avv. Maria Vittoria Barbieri per delega dell'avv. Vito Crimi, e l'avv. Giuseppe Strangio, i quali concludevano come da verbale in atti.

FATTO

1. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio Lizzi Domenico, Ceratti Cristina Stefania, Nucera Teresa, Rinarello Mariarosa, e Micò Giuseppina a seguito di una segnalazione di danno erariale per €. 351.902,30 quale indebita percezione di somme in danno del comune di Casignana nel periodo 2010-2012 e per la quale era stato aperto un parallelo procedimento penale conclusosi in primo grado con sentenza di condanna n. 46/2019 da parte del Tribunale di Locri. Rileva l'attore che nel procedimento penale il comune di Casignana si era costituito parte civile con conseguente interruzione della prescrizione.

In particolare, dalle indagini penali era emerso che il revisore contabile dell'ente aveva sporto denuncia in relazione alla non correttezza di taluni mandati di pagamento in favore di Lizzi Domenico e Ceratti Cristina Stefania, per spettanze da gennaio 2012 a marzo 2013. Più precisamente, si delineavano due distinte fattispecie di illecito: la prima relativa alle alterazioni delle buste paga e dei mandati di pagamento di Lizzi Domenico e Ceratti Cristina Stefania; la seconda relativa a finanziamenti (cessioni del quinto e prestiti con delega) contratti dai sigg. Lizzi Domenico, Ceratti Cristina Stefania, Nucera Teresa, Rinarello Maria Rosa e Micò Giuseppina, rimborsati parzialmente dal Comune di Casignana, senza che fossero operate le dovute trattenute in busta paga, ottenuti a seguito di false attestazioni sui certificati di stipendio (inquadramento della posizione giuridica in seno al Comune e mancanza di precedenti finanziamenti contratti) e sulle buste paga (mancanza di precedenti prestiti).

Quanto al primo profilo (alterazioni buste paga) dalle indagini condotte era emerso che:

— la sig.ra Ceratti Cristina Stefania aveva indebitamente percepito € 8.808,90 (per l'anno 2012) e € 7.166,61 (per l'anno 2013), per complessivi € 15.975,51, in eccesso rispetto a quanto spettante;

— il sig. Lizzi Domenico aveva indebitamente percepito € 7.213,47 (per l'anno 2012) e € 8.701,73 (per l'anno 2013), per

complessivi € 15.915,20, in eccesso rispetto a quanto spettante.

Quanto al secondo profilo (finanziamenti contratti dai convenuti) era emersa una ipotesi di truffa in ordine ai finanziamenti contratti con le società finanziarie interessate (Spefin, Apulia, Sigla, Carichieti, Findomestic, Santander, Pitagora, Carifin, Intesa, Barclays, Prestinuova, Unicredit). Detti finanziamenti venivano rimborsati dal Comune di Casignana senza che fossero operate le previste trattenute in buste paga.

Nello specifico, sono stati acquisiti presso il Comune di Casignana, i mandati di pagamento dell'anno 2012, diretti alle società finanziarie (precisamente, nn.rr. 30, 31, 68, 94, 96, 141, 143, 145, 167, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 286, 287, 289, 324, 358, 359, 361, 367, 430, 431, 432, 488, 491, 550, 551, 552, 554, 356, 609, 610, 612, 613, 665, 677) per un importo complessivo pari ad euro 159.374,00, che il Comune aveva rimborsato, appunto, alle predette società.

I dipendenti interessati ai finanziamenti erano risultati i sigg. Lizzi Domenico, Ceratti Cristina Stefania, Micò Giuseppina, Rinarello Maria Rosa e Nucera Teresa, i quali, in occasione delle stipula dei contratti di finanziamento (cessioni del quinto e prestiti con delega), avevano fornito alle società finanziarie buste paga e certificati di stipendio, redatti alternativamente da Lizzi Domenico, Ceratti Cristina Stefania, Crinò Pietro Armando, Di Giorgio Domenico e Pulitanò Rosario, senza alcuna indicazione di trattenute, ponendo così in essere una vera e propria truffa

non solo nei confronti delle diverse società finanziarie, ma anche, e per quanto qui di rilievo, del Comune di Casignana.

La Procura ha rappresentato che il Comune di Casignana ha complessivamente corrisposto i seguenti complessivi importi:

— per conto di Lizzi Domenico: 45.921,42;

— per conto di Ceratti Cristina Stefania: 125,883,50;

— per conto di Nucera Teresa: 53.601,50;

— per conto di Rinarello Maria Rosa: 9.603,00

Nel parallelo procedimento penale, i convenuti sono stati condannati in primo grado per peculato, il Lizzi anche per falso e, quanto alla truffa in concorso, prosciolti per accertata prescrizione.

Sostiene il requirente che le indagini penali hanno pure acclarato la sistematicità del sistema predatorio in danno delle casse comunali, concorrendo a determinare la successiva dichiarazione di dissesto dell'ente avvenuta con deliberazione del 2021, e che sotto il profilo strettamente probatorio, le buste paga dei convenuti sono state messe a confronto con le distinte di pagamento della tesoreria (banca Carime) in modo da accertare l'importo delle somme indebitamente percepite.

Sotto il profilo subiettivo della condotta di danno, l'attore ha rappresentato che i convenuti hanno agito di comune accordo, attraverso l'intermediazione del Lizzi, per riuscire ad ottenere numerosi finanziamenti per i quali i certificati di stipendio non riportano alcuna trattenuta mensile per la cessione del quinto.

Il riferimento è ai seguenti contratti:

a) Ceratti Cristina: contratto n. 8023732 e n. 8023735 del

26.10.2009 con decorrenza dal gennaio 2010;

b) Nucera Teresa: contratto n. 8027174 e 8027175 del

30.3.2010 con decorrenza dal giugno 2010;

c) Micò Giuseppina: contratto n. 8031058 e 8031059 del

29.9.2010 con decorrenza dal dicembre 2010; - Lizzi

Domenico: contratto n. 8031636 e 8031634 del

20.10.2010 con decorrenza dal gennaio 2011;

d) Rinarello Maria Rosa: contratto n. 8035177 e 8035178

del 27.4.2011 con decorrenza dal luglio 2011.

Secondo quanto emerso dalle indagini effettuate, per i contratti di finanziamento stipulati tra gli odierni invitati ed una delle società finanziarie, la Prestinuova S.p.a., il Comune di Casigliana ha rimborsato le seguenti somme:

a) per Lizzi Domenico: contratto n. 8031636: importo

rimborsato dal Comune: 5.280,00; contratto n. 8031634:

importo rimborsato dal Comune: 5.720,00;

b) per Ceratti Cristina Stefania contratto n. 8023732:

importo rimborsato dal Comune: 8.840,00; contratto n.

8023735: importo rimborsato dal Comune: 8.670,00;

c) per Micò Giuseppina: contratto n. 1988031059: importo

rimborsato dal Comune: 4.761,00; contratto n. 8031058:

importo rimborsato dal Comune: 4.761,00;

d) per Nucera Teresa: contratto n. 8027175: importo

rimborsato dal Comune: 6.554,00; contratto n.

80271754: importo rimborsato dal Comune: 6.554,00;

e) per Rinarello Maria Rosa: contratto n. 8035177: importo

rimborsato dal Comune: 4.480,00; contratto n. 8035178:

importo rimborsato dal Comune: 4.480,00.

Pertanto, ritenuti sussistenti tutti gli elementi della

responsabilità erariale (relazione di servizio, condotta dolosa,

danno diretto, nesso causale tra fatto e danno), la Procura ha

chiesto il risarcimento in favore del comune di Casignana di

euro 351.902,30= oltre il danno da disservizio da quantificarsi

ex art. 1226 c.c. in misura pari al 50% di quanto da ciascuno

convenuto indebitamente percepito. In particolare, dalla

istruttoria sarebbe emerso chiaramente il ruolo chiave svolto dal

Lizzi il quale, abusando dei propri poteri d'ufficio relativi alla

gestione dell'Area Economica Finanziaria, ha materialmente

alterato le proprie ed altrui buste paga e mandati di pagamento.

Per tali motivi, la Procura ha ritenuto che lo stesso debba

rispondere in solido anche del danno arrecato dagli altri

convenuti. E dunque in tutto € 527.853,45 (euro 351.902,30=

quale danno diretto, per le alterazioni delle buste paga e per i

pagamenti degli stipendi senza trattenute, oltre euro

175.951,15 quale danno da disservizio parametrato al 50% del

danno diretto), così ripartiti:

— CERATTI Cristina Stefania euro 212.803,515;

— NUCERA Teresa: euro 80.402,25;

— RINARELLO Maria Rosa: euro 14.404,5;

— MICO' Giuseppina: euro 116.579,28;

— LIZZI Domenico, euro 92.754,93 nonché, in solido con gli altri invitati, anche dell'importo di euro 282.793,03, oltre interessi e rivalutazione.

2. In data 19.05.2025 si è costituita **Nucera Teresa** col ministero dell'avv. Vito Crimi. La convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della citazione per tardività del deposito avvenuto oltre i 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 gg. concesso nell'invito a dedurre del 21.03.2024. Sempre in via preliminare, la nullità della citazione per assenza di prova e per genericità del *petitum*. In via principale, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza nel merito e insussistenza delle condotte contestate siccome fondate su di una erronea interpretazione dei testi escussi in sede penale.

In via istruttoria, ha chiesto espletarsi una CTU contabile finalizzata all'esatta ricostruzione della vicenda.

3. In data 9 giugno 2025 si è costituita **Micò Giuseppina** con il ministero dell'avv. Giuseppe Strangio, eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo cagionato alcun danno all'amministrazione di appartenenza. In via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale sul presupposto che i fatti risalgono al 2012.

Nel merito, ha contestato l'assenza del dolo, riconoscendo nella propria condotta al più una estrema leggerezza nel non aver verificato la documentazione prodotta dal Comune alla società finanziaria senza che fossero state operate le trattenute sulla propria busta paga. In via istruttoria, ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale, allo stato in fase di gravame, oltre l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale. In estremo subordine, ha invocato l'uso del potere riduttivo.

4. All'udienza dell'11 giugno 2025, udita la relazione del Giudice relatore, udito il Pubblico ministero, uditi l'avv. Barbieri e l'avv. Strangio, che concludevano come da verbale in atti, all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia dei convenuti Lizzi Domenico, Ceratti Cristina Stefania e Rinarello Maria Rosa che, benché regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti. Risulta *ex actis* che l'atto di citazione, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione della causa, sono stati regolarmente notificati e che le notifiche sono andate tutte a buon fine.

Ed infatti, nei confronti di Domenico Lizzi, l'atto di citazione ed il DFU risultano notificati a mani proprie in data 01/10/2024 a mezzo UNEP di Torino, nei confronti di Cristina Stefania Ceratti, l'atto di citazione ed il DFU risultano notificati a mani proprie in

data 3/10/2024 a mezzo UNEP di Locri, mentre, nei confronti di Maria Rosa Rinarello, l'atto di citazione ed il DFU risultano notificati a mani della figlia in data 1/10/2024 a mezzo UNEP di Locri.

Da ultimo, all'udienza odierna, per essi nessuno è comparso.

Pertanto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 93, comma 5 c.g.c., deve essere dichiarata la contumacia di Lizzi Domenico, Ceratti Cristina Stefania e Rinarello Maria Rosa.

2. In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della citazione per tardività del suo deposito avanzata dalla convenuta Nucera.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 5 c.g.c., come noto, la citazione deve essere depositata entro 120 giorni dalla scadenza del termine, non inferiore a 45 giorni, per il deposito delle deduzioni da parte del presunto responsabile e, nel caso in cui l'invito sia emesso nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal perfezionamento dell'ultima delle notificazioni dell'invito a dedurre.

Ora, nella fattispecie per cui è causa, l'ultima notificazione è quella eseguita nei confronti di Lizzi Domenico, che si è perfezionata, per compiuta giacenza, in data 8 maggio del 2024, ma anche tenendo conto del perfezionamento della notificazione nei confronti della signora Nucera Teresa, avvenuto in data 21 marzo 2024, il deposito della citazione risulta tempestivo, in

quanto il termine per il deposito delle deduzioni era fissato fino al 5 maggio 2024, con conseguente termine per il deposito della citazione fino al 3 ottobre 2024, laddove l'atto di citazione è stato depositato il 27 settembre 2024.

Di conseguenza, l'atto di citazione non è affatto tardivo e il contraddittorio è stato correttamente instaurato.

3. Sempre in via pregiudiziale, la convenuta Nucera ha eccepito la nullità della citazione per assenza di prova e per genericità del *petitum*.

L'eccezione è infondata, dal momento che l'attore ha prodotto in giudizio, unitamente all'atto di citazione, una ingente mole di documenti, per lo più combacianti con quelli prodotti in sede penale, e che consentono alle parti una difesa puntuale in merito alle contestazioni svolte, le quali si appalesano tutt'altro che generiche, sia per quanto attiene all'*an debeatur* (ove l'attore pubblico ha distinto tra due poste di danno: un danno diretto per alterazioni delle buste paga dei convenuti e il mancato trattenimento del quinto dello stipendio in ragione della concessione di plurimi finanziamenti da parte di società finanziarie a ciò deputate; oltre un danno indiretto da disservizio da valutarsi secondo equità in misura pari al 50% del danno diretto), e sia in ordine al *quantum*, evidenziando per ciascun convenuto l'importo indebito elargito dal Comune di Casignana e altrettanto indebitamente trattenuto. Di tal che la citazione introdotta è tutt'altro che generica e indeterminata, sia quanto

al *petitum* che alla *causa petendi*. Conseguentemente, l'eccezione sollevata deve essere respinta.

4. Deve essere poi esaminato, sempre in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva sollevato dalla convenuta Micò, secondo cui ella non avrebbe arrecato alcun danno all'amministrazione di appartenenza, essendosi limitata a richiedere dei finanziamenti con cessione del quinto o delega di pagamento nei confronti del proprio datore di lavoro.

L'eccezione è infondata, atteso che tra la convenuta e il comune di Casignana v'è, non solo una relazione di servizio funzionale e necessaria, ma ancora più a monte un rapporto di impiego pubblico che rende ragione, nella prospettazione dell'attore, di una ipotesi di danno erariale, diretto e indiretto, per l'ente, da imputarsi, in tesi, ai dipendenti dell'amministrazione.

La sussistenza, o meno, della legittimazione passiva non dipende, come la convenuta sostiene, dalla circostanza di non aver arrecato alcun danno alla sua amministrazione (che è questione di merito), ma dipende dalla configurazione e prospettazione che del fatto contestato ha dato l'attore.

Essendo la sig.ra Micò una dipendente del comune di Casignana, non vi possono essere dubbi sul fatto che ella, al pari degli altri convenuti, ha la titolarità a resistere in giudizio nell'azione erariale promossa, nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, dal Pubblico ministero.

5. Ancora, in via preliminare, va esaminata l'istanza di

sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale (in fase di gravame) per gli stessi fatti verso i convenuti, al momento in fase di gravame, avanzata sempre dalla convenuta Micò.

L'istanza è infondata.

La questione è stata affrontata sovente dalla giurisprudenza contabile (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sezioni Riunite, ord. n. 14 del 27.07.2022; ibidem, ord. n. 3 del 17.03.2021; ~~ibidem~~, ord. n.22 dell'11.10.2022; ibidem, ord. n. 3 del 31.08.2023), che, stante il principio di autonomia del giudizio erariale dagli altri giudizi (civile, penale e amministrativo), e viceversa, ha sempre affermato che, per ricorrere le condizioni poste dall'art. 106 c.g.c. e dall'art. 295 c.p.c. conducenti alla sospensione del giudizio della causa pregiudicata fino alla definizione del giudizio sulla causa pregiudicante, è necessario che il rapporto tra le due cause sia di tipo tecnico-giuridico e non meramente logico, e la pregiudizialità c.d. tecnica si dà allorquando almeno un fatto della causa pregiudicante sia da considerarsi elemento costitutivo del fatto della seconda fattispecie che, per tale effetto, ne verrebbe così ad essere pregiudicata, in quanto dipendente, da quell'accertamento costitutivo. Evenienza, questa che si presenta il più delle volte nei rapporti tra talune cause civili e solo saltuariamente nei rapporti tra differenti giudizi e ancor più raramente nel rapporto tra giudizio penale e giudizio erariale.

Merita essere anche valorizzato che, nel corso dell'udienza

odierna, l'avv. Strangio ha sostanzialmente avvertito che l'istanza di sospensione è stata sollevata più per ragioni di opportunità pratica che di stretto diritto, attesa l'imminenza della decisione penale.

In conclusione, non ravvisandosi i presupposti per la sospensione dell'odierno giudizio, l'istanza sollevata dall'avv. Strangio deve essere rigettata.

6. Da ultimo, la convenuta Micò ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale sul presupposto della vetustà dei fatti contestati (anno 2012) rispetto al tempo dell'azione.

Come rimarcato dal Pubblico ministero nel corso dell'udienza, l'eccezione è inammissibile attesa la tardività nel deposito della comparsa costitutiva, che in quanto avvenuta il 9 giugno 2025, quindi oltre il termine di 20 giorni antecedenti l'udienza di discussione della causa, ha comportato le decadenze di cui all'art. 90, comma 3 c.g.c.

7. Nel merito, la domanda erariale merita accoglimento parziale nei limiti che seguono.

7.1. Quanto al danno diretto, alcun dubbio nutre il Collegio circa la sua effettività (*an debeatur*).

Il corredo probatorio allegato all'atto introduttivo rende ragione dell'accoglimento della domanda in relazione sia alle alterazioni delle buste paga e dei mandati di pagamento a favore di Lizzi Domenico e Ceratti Cristina Stefania, sia in relazione ai prestiti contratti con diverse società finanziarie dai sigg. Lizzi Domenico,

Ceratti Cristina Stefania, Nucera Teresa, Rinarello Maria Rosa e Micò Giuseppina.

In proposito, la Procura regionale ha fatto leva sugli esiti delle indagini penali che hanno poi condotto alla sentenza di condanna n. 46/2019 da parte del Tribunale penale di Locri, elementi che nell'ambito del giudizio di responsabilità erariale il giudice può liberamente valutare ai fini del proprio convincimento anche in virtù del noto principio della circolarità delle prove.

Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tutto il materiale utile per la compiuta conoscenza dei fatti relativi alla controversia, comunque acquisito, anche in sede di indagini preliminari e relativa istruttoria, e naturalmente di processo penale, può divenire oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorre, ex articolo 116 c.p.c., alla formazione del libero convincimento sull'esistenza o meno del danno e delle conseguenti responsabilità amministrative e contabili (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nr. 22020 del 2007, Sezione III, nr. 6502 del 2001 e nr. 23299 del 2024, Corte dei conti, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 7 del 2006, 209 del 2008, 544 del 2009, 188 del 2010, 516 del 2011, 809 del 2012 e 253 del 2014, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 160 del 2011). Preme sottolineare che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova; deriva

da quanto precede, pertanto, che il Giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e nei termini in cui non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nr. 12577 del 2014, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 52 del 2014 e 152 del 2016), principio espressamente confermato per il giudizio di responsabilità dall'articolo 94, comma 4, del Codice di giustizia contabile (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sezione II centrale, n. 41372021; n. 75/2023; n. 220/2023; n. 246/2023; Sez. Sardegna, n. 76/25).

Fatta questa premessa, passando all'esame delle singole posizioni in relazione alle prospettate poste di danno, ritiene il Collegio che nessun dubbio può esservi sul fatto che il Lizzi nella vicenda *de qua* abbia svolto un ruolo centrale.

Egli, membro, all'epoca dei fatti, dello staff del sindaco nominato a tempo determinato ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, attese le sue competenza ed esperienza nel settore, ha predisposto materialmente una serie di mandati di pagamento in favore suo e della dipendente Cristina Stefania Ceratti, che riportavano cifre ultronee rispetto a quelle loro spettanti di diritto e che recavano poi la firma del responsabile dell'area economico finanziaria dell'ente (tale Domenico Di Giorgio nell'anno 2012 e tale Enrico Antonio Cameriere nell'anno 2013), essendo il Lizzi

sprovvisto del potere di firma.

Altrettanto deve dirsi per ciò che riguarda l'altra posta di danno diretto, ove si consideri come le indagini penali hanno avuto modo di acclarare i pagamenti effettuati dal Comune ad alcune società finanziarie (in particolare, alla Prestinuova s.p.a.) che risultavano essere superiori alla somma del quinto degli stipendi dei dipendenti interessati ai singoli finanziamenti (Rinarelli Maria Rosa, Nucera Teresa, Micò Giuseppina) e per i quali si attingeva direttamente dalle casse comunali.

Come sopra rimarcato, era provato in sede penale che il Lizzi predisponesse e sottoscriveva la documentazione (che è stata accertata come falsa) da presentare alle società finanziarie e nella quale ometteva di attestare la presenza di precedenti finanziamenti, circostanza questa ostativa alla stipula di ulteriori contratti. I prestiti in tal modo ottenuti venivano poi rimborsati direttamente dal Comune, senza la dovuta trattenuta in busta paga.

Anche in questa sede, pertanto, si può affermare senza alcun dubbio che il Lizzi era al centro di un collaudato sistema predatorio delle finanze del comune di Casignana a vantaggio suo e degli altri odierni convenuti.

Non solo: lo svuotamento delle casse comunali dovuto alla distrazione del denaro pubblico per opera del Lizzi, mentre originava ritardi nei pagamenti delle spese sostenute dall'ente, dall'altro comportava ritardi e inadempimenti dell'obbligo di

restituzione dei finanziamenti, tanto da fare emergere, anche a seguito degli accertamenti effettuati dalle società che avevano erogato i prestiti, carenze e difetti nel possesso dei requisiti soggettivi per poterli ottenere in capo a coloro che ne avevano beneficiato.

Così è emerso che Micò Giuseppina risultava essere sì una dipendente del comune di Casignana, ma nella posizione di L.S.U., e, ciò nonostante, contraente di numerosi finanziamenti con svariate società e con le medesime modalità.

E ancora era provato che tutti gli attestati di benessere inoltrati a corredo delle istanze di prestito recavano in calce l'apposizione del timbro dell'ente e la sottoscrizione, per conto dell'amministrazione, di Domenico Lizzi (tranne quelli relativi ai finanziamenti richiesti nel suo interesse, che recavano la sottoscrizione del segretario comunale – Domenico Di Giorgio – il quale peraltro nel corso del dibattimento penale ha disconosciuto la firma).

Le difese svolte dalle parti costituite Nucera Teresa e Micò Giuseppina non colgono nel segno.

La convenuta Nucera ha contestato l'erronea interpretazione, da parte del Requirente, dei testi escussi in sede penale e che hanno condotto all'accertamento della sua responsabilità di reato per gli stessi fatti. Ella ha riproposto al riguardo le medesime doglianze espresse con l'atto di appello alla sentenza n. 46/19 del Tribunale di Locri, sostanzialmente deducendo che

non v'è prova in atti di un qualsivoglia sodalizio o accordo con il Lizzi, restando di fatto estranea alla vicenda, dal momento che per le sue mansioni e per il ruolo ricoperto non avrebbe mai avere avuto accesso ai dati in possesso dell'area economico finanziaria del comune di Casignana.

Sulla stessa linea la difesa della Micò che, nel contestare l'elemento subiettivo del dolo mosso dal Requirente nella fattispecie *de qua*, escludendolo, ha riconosciuto che ciò che al massimo le può venire attribuito è una estrema leggerezza, una colpa lieve insomma, non predicabile in questa sede.

Entrambe le argomentazioni sono infondate.

Quanto alla erronea interpretazione dei testi escussi in sede penale, giova ribadire che l'accertamento prognostico compiuto dal giudice penale ha una ampiezza angolare maggiore di quello cui è tenuto il giudice contabile che, al pari del giudice civile, fonda il suo convincimento su un criterio di probabilità logica.

Ed infatti, a differenza del codice penale, che legittima la condanna solo quando l'imputato risulti colpevole <al di là di ogni ragionevole dubbio>, negli altri giudizi risarcitori vale la regola del <più probabile che non>, la quale implica che sul medesimo fatto, dinanzi all'ipotesi positiva e a quella negativa, tra queste due alternative, il giudice scelga (debba scegliere) quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra.

Orbene, calando tale principio sulla fattispecie di causa, al di là

della personale responsabilità penale (la quale non è ancora giunta ad un grado di definitività), il materiale raccolto in sede dibattimentale possiede, a parere del Collegio, quel grado di probabilità e conferma logica superiore che è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità erariale dei convenuti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.

Non può infatti disconoscersi – né i convenuti hanno potuto disconoscere – che essi sono i soggetti beneficiari dei prestiti economici che hanno condotto e/o contribuito al depauperamento delle finanze comunali e che, in tale cono prospettico, figurando come controparti contrattuali dei plurimi prestiti accessi con le società finanziarie citate, essi – giovandosi dell'indebito arricchimento – non rivestono quella qualifica di <extraneus> nella vicenda che, invece, intendono far valere anche in questa sede.

Pertanto, non vede il Collegio come una differente valutazione di quanto dichiarato in sede di escussione dei testi in sede penale possa condurre a una diversa configurazione delle condotte causali.

Né può condividersi l'affermazione della convenuta Micò volta a ricondurre il proprio ruolo, sotto il profilo soggettivo, alla stregua di una estrema leggerezza nel non aver verificato la documentazione prodotta dal Comune alla società finanziaria senza verificare le trattenute sulla propria busta paga, in quanto è inverosimile che, contraendo uno o più prestiti finanziari con

la formula della cessione del quinto dello stipendio, non ci si accorga della non alterazione della busta paga e della retribuzione, di tal che non appare inappropriato ritenere tale indifferenza alla stregua di una oggettiva riserva mentale dolosa, piuttosto che di una trascurabile disattenzione.

Con riferimento al *quantum*, invece, l'importo indebito evidenziato dall'attore deve essere rivisto alla luce della documentazione prodotta.

Infatti, se risulta provata l'indebita alterazione delle buste paga dei convenuti Lizzi e Ceratti nei termini prospettati in citazione, non lo stesso può dirsi per i pagamenti eseguiti dal comune di Casignana a valle dei contratti conclusi con le società finanziarie dalle convenute Micò, Rinarello e Nucera, dal momento che – per tali ultimi, l'attore richiama i contratti presenti nel fascicolo penale cui rinvia la sentenza n. 46/19 del Tribunale di Locri più volte citata ma che, in ordine a tale voce, presenta importi differenti e a cui, giusto il principio di circolarità della prova, occorre fare riferimento.

Nello specifico, quanto alle alterazioni delle buste paga di Lizzi e Ceratti, risulta *ex actis* (cfr. nota informativa della Guardia di Finanza – prot. 0164133/2020 – sub all. 19) che il sig. Lizzi Domenico ha indebitamente percepito € 7.213,47 (per l'anno 2012) e € 8.701,73 (per l'anno 2013), per complessivi € 15.915,20, in eccesso rispetto a quanto spettante e che la sig.ra Ceratti Cristina Stefania ha indebitamente percepito € 8.808,90

(per l'anno 2012) e € 7.166,61 (per l'anno 2013), per complessivi

€ 15.975,51, in eccesso rispetto a quanto spettante.

Diversamente, come si accennava, per i prestiti contratti con le società finanziarie.

Infatti, se da un lato sono documentati i mandati di pagamento dell'anno 2012 (nn.rr. 30, 31, 68, 94, 96, 141, 143, 145, 167, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 286, 287, 289, 324, 358, 359, 361, 367, 430, 431, 432, 488, 491, 550, 551, 552, 554, 356, 609, 610, 612, 613, 665, 677), diretti alle società (Spefin, Apulia, Sigla, Carichieti, Findomestic, Santander, Pitagora, Carifin, Intesa, Barclays, Prestinuova, Unicredit), per un importo complessivo pari ad euro 159.374,00 (cfr. nota informativa della Guardia di Finanza – prot. 0164133/2020 – sub all. 13-14-15), dall'altro non è provato il collegamento tra detti mandati di pagamento e i convenuti Rinareello Maria Rosa, Nucera Teresa e Micò Giuseppina.

I mandati di pagamento di cui sopra recano difatti quale creditore una società finanziaria, ma non v'è alcun riferimento al beneficiario del prestito.

Ancora sul piano della sussistenza dell'elemento oggettivo del danno, valga considerare che nella sentenza penale n. 46/19 cit., per tale fattispecie (rubricata come truffa, capo <H> di imputazione) il Giudice penale ha disposto “la confisca per tutti gli imputati del profitto del reato – ovvero dell'importo rimborsato dal Comune per i finanziamenti indebiti e per Lizzi e

Ceratti anche dell'importo ricevuto a titolo di retribuzione non dovuta – pari ad € 18.040,35 per Lizzi Domenico, ad € 22.076,02 per Ceratti Cristina Stefania, ad € 9.522 per Micò Giuseppina, ad e 13.108,00 per Nucera Teresa, e ad € 8.960,00 per Rinarello Maria Rosa” (cfr, sentenza n. 46/19 cit., pag. 23, 3° cpv.), il che comprova chiaramente che anche il Lizzi e la Ceratti hanno contratto prestiti con le società finanziarie e ricevuto vantaggi a tale titolo a spese dell'amministrazione (la confisca per equivalente economico disposta dal giudice penale reca un importo superiore al *quantum* dovuto per le indebite alterazioni stipendiali).

L'accertamento compiuto in sede penale (a seguito di CTU disposta in tale procedimento – cfr. escussione del consulente De Marco Fernando ed acquisizione della consulenza dallo stesso redatta – in All. 10, V2015/0231– sub. all. 10) ha reso ragione della confisca dei beni dei convenuti per un valore corrispondente al profitto conseguito (c.d. confisca per equivalente).

Pertanto, entro tali limiti – in assenza di ulteriori elementi non emersi in sede penale e non prodotti in questa sede – deve affermarsi il debito erariale per danno diretto degli odierni convenuti.

7.2. Diversamente per il danno da disservizio, non avendo dato prova, l'attore, della sua sussistenza, la domanda non può essere accolta.

Ed infatti, per consolidata giurisprudenza contabile, il danno da disservizio costituisce una “figura di sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, quali: il danno da mancata resa del servizio; il danno di disservizio in senso stretto..., il danno da riduzione d’efficienza” (ex multis, Corte dei conti, Sezione II centrale, n. 43/2020; n. 293/2019, n. 247/2016) la cui determinazione può avvenire con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Merita però essere precisato che, per la stessa unanime giurisprudenza contabile, il criterio della valutazione equitativa attiene alla misura della risarcibilità, ossia al *quantum*, non alla sua delimitazione, ossia al *se* della risarcibilità (ex multis, Corte dei conti, Sezione III centrale, n. 8/24).

Orbene, nella fattispecie odierna, la Procura non ha fornito la prova della componente da disservizio del lamentato danno, essendosi limitata ad una generica affermazione della sua sussistenza quale ipotizzata conseguenza del danno diretto diversamente cagionato all’ente d’appartenenza.

Conclusivamente, in accoglimento parziale della domanda, deve essere affermata la responsabilità erariale dei convenuti nei confronti del Comune di Casignana per complessivi € 58.730,17 di cui € 18.040,35 a carico di Lizzi Domenico, € 22.076,02 a

carico di Ceratti Cristina Stefania, € 9.522,00 a carico di Micò Giuseppina, per € 13.108,00 per Nucera Teresa, ed € 8.960,00 a carico di Rinarello Maria Rosa. Lizzi Domenico, per il ruolo avuto nella vicenda, deve rispondere per l'intero, in solido con gli altri convenuti.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da nota segretariale a margine della sentenza, in favore dell'erario e in solido tra tutti i convenuti.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24049 del registro di segreteria, così provvede:

— Dichiara la contumacia di Lizzi Domenico, Ceratti Cristina Stefania e Rinarello Maria Rosa.

In accoglimento parziale della domanda,

— condanna Lizzi Domenico al pagamento, in favore del Comune di Casignana, di €18.040,35 e, in solido con Ceratti Cristina Stefania al pagamento di € 22.076,22, in solido con Micò Giuseppina al pagamento di € 9.522,00; in solido con Nucera Teresa al pagamento di € 13.108,00; in solido con Rinarello Maria Rosa al pagamento di €8.960,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

— condanna Ceratti Cristina Stefania al pagamento, in

	26	
	favore del Comune di Casignana, di € 22.076,22, oltre interessi	
	legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo	
	soddisfo;	
	— condanna Micò Giuseppina al pagamento, in favore del	NOTA SPESE Giudizio n. 24049 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE n. 5 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA n. 5 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA NOTIFICHE ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO MILLESEICENTQUATTRO/30
	Comune di Casignana, di € 9.522,00, oltre interessi legali dalla	
	data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo;	
	— condanna Nucera Teresa al pagamento, in favore del	
	Comune di Casignana, di € 13.108,00, oltre interessi legali dalla	
	data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo;	
	— condanna Rinarello Maria Rosa al pagamento, in favore	
	del Comune di Casignana, di € 8.960,00, oltre interessi legali	
	dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo	
	soddisfo.	
	Condanna Lizzi Domenico, Ceratti Cristina Stefania, Micò	FOGLIO 10 50 1 5 7 7 IMPORTO € 160,00 € 800,00 € 16,00 € 80,00 € 103,35 € 207,85 € 112,00 € 112,00 € 13,10 € 1.604,30 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente
	Giuseppina, Nucera Teresa e Rinarello Maria Rosa, in solido tra	
	loro, al pagamento delle spese di lite, in favore dell’erario, come	
	da nota segretariale a margine.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell’11	
	giugno 2025.	
	Il Giudice relatore	
	Il Presidente	
	Carlo Efsio Marrè Brunenghi	
	Domenico Guzzi	
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>

Depositato in data 08/09/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente